



Università degli Studi di Messina

Regolamento per la disciplina degli obblighi accademici dei professori e dei ricercatori, delle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione degli stessi nonché per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010

CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure di conferimento degli incarichi didattici ai professori e ricercatori dell'Università degli Studi di Messina, in assolvimento ai doveri istituzionali e secondo lo stato giuridico degli stessi, per le esigenze dei corsi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico, di dottorato di ricerca e di specializzazione attivati dall'Ateneo, così come individuati dall'art. 3 del D.M. 270/2004.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, i criteri e le modalità per l'attribuzione, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della n. 240/2010, della retribuzione aggiuntiva, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, ai quali sono affidati, con il loro consenso, moduli o corsi curriculari.

CAPO II OBBLIGHI DIDATTICI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «docenti»: i professori di ruolo di I e II fascia dell'Università di Messina;
- b) «didattica frontale»: le lezioni tenute dal docente nel quadro degli insegnamenti, o moduli degli stessi, alle quali corrisponde l'acquisizione di crediti formativi da parte degli studenti, impartite nell'ambito dei Corsi di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico, nelle scuole di dottorato di ricerca, nei Corsi di dottorato di ricerca e nelle scuole di specializzazione dell'Ateneo di Messina, secondo le modalità fissate dalla competente struttura didattica;
- c) «didattica equivalente»: subordinatamente alle esigenze didattiche di cui alla lettera b, è considerata equivalente all'attività di didattica frontale quella erogata nei Master dell'Università di Messina, ove non retribuita, e quella seminariale effettuata sulla base di una programmazione ufficiale del Dipartimento sede amministrativa del Corso di studio;
- d) «carico didattico istituzionale»: il monte ore annuale nei limiti del quale il professore di ruolo è tenuto a rendersi disponibile per attività di didattica frontale (o equivalente) relative agli

insegnamenti che ricadono nel SSD di inquadramento, nell'ambito dell'impegno complessivo richiesto dallo status giuridico del docente a norma dell'art. 4, commi 5-8, del presente Regolamento, e secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 6 del presente regolamento;

e) «incarico didattico istituzionale»: l'assegnazione diretta da parte di un Dipartimento dell'Ateneo di Messina ad un professore di ruolo della stessa Università, afferente allo stesso o ad altro Dipartimento, di un insegnamento incluso nel SSD di inquadramento, nei limiti del carico didattico istituzionale fissato in 120 ore per i professori di ruolo a tempo pieno ed in 90 ore per quelli a tempo definito; costituisce incarico istituzionale anche l'assegnazione ad un ricercatore a tempo determinato dei compiti di didattica frontale indicati nel contratto;

f) «affidamento diretto»: l'assegnazione in via diretta di un insegnamento ad un ricercatore che ne faccia istanza, o ad un professore di ruolo che ne faccia istanza al di là del carico didattico istituzionale, nel rispetto dei criteri e modalità di cui all'articolo 6 del presente regolamento;

g) «esigenza didattica residua»: la domanda di didattica frontale relativa ad uno o più insegnamenti, o moduli di essi, da impartire in un Corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico, nei Corsi di dottorato di ricerca, nelle scuole di perfezionamento o specializzazione dell'Ateneo di Messina, che non è possibile coprire attraverso un incarico didattico istituzionale o un affidamento diretto;

h) «risorsa didattica disponibile»: ore di didattica frontale per le quali un docente è tenuto a fornire la propria disponibilità o si è avvalso della facoltà di fornirla;

i) «piano di copertura»: la proposta formulata dal Consiglio di corso di studio per la copertura degli insegnamenti;

j) «supplenza»: l'affidamento di un incarico didattico a docenti e ricercatori strutturati presso altre Università;

k) «contratto»: l'affidamento di un incarico didattico a soggetti esterni ai ruoli universitari della docenza.

Art. 3

Anagrafe dei professori di ruolo e dei ricercatori dell'Ateneo

1. È istituita l'Anagrafe dei professori di ruolo e dei ricercatori dell'Ateneo di Messina.
2. Nell'anagrafe sono inseriti i dati dei docenti e dei ricercatori dell'Ateneo, inclusivi del ruolo, del SSD di inquadramento e di quello concorsuale, con l'indicazione, aggiornata annualmente, del Dipartimento di appartenenza, del Corso/i di studio di appartenenza e degli insegnamenti ricoperti a titolo di carico didattico istituzionale o di affidamento.

Art. 4

Compiti didattici dei professori e dei ricercatori

1. I professori ed i ricercatori svolgono attività di ricerca scientifica, di didattica e di servizio agli studenti, sulla base delle norme inerenti al loro stato giuridico.
2. Ciascun professore di ruolo è responsabile di un insegnamento, o di moduli curriculari equivalenti, per un Corso di laurea, di laurea magistrale o a ciclo unico, nell'ambito del SSD di inquadramento, o del settore concorsuale di cui al D.M. 29 luglio 2011 n. 336, secondo le determinazioni assunte all'atto dell'adozione della delibera di chiamata o successivamente modificate, con il suo consenso, sulla base della programmazione annuale dell'offerta formativa.
3. I professori di ruolo ed i ricercatori a tempo determinato assolvono ai loro compiti di didattica frontale secondo i criteri e le modalità indicati nel presente Regolamento, assicurando annualmente

la propria disponibilità per il carico didattico istituzionale di cui ai successivi commi 5-8 del presente articolo e nel rispetto dei limiti complessivi di didattica frontale ivi indicati.

4. L'attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti dei ricercatori a tempo indeterminato, a norma dell'art. 6, comma 3, della legge n.240/2010, è fissata nel massimo in 350 ore annue, se in regime di tempo pieno, e 200 ore se in regime di tempo definito.

5. Nel quadro dell'impegno orario per compiti didattici e di servizio agli studenti, secondo le rispettive norme di stato giuridico, i professori di ruolo sono tenuti a riservare annualmente alla didattica frontale (o equivalente) 120 ore se in regime di tempo pieno e non meno di 90 ore se a tempo definito. Il carico di didattica frontale non può superare le 180 ore annue, salvo specifiche esigenze inerenti alla responsabilità unitaria di corsi e moduli didattici.

6. I ricercatori a tempo determinato sono tenuti a svolgere le attività didattiche previste nel contratto, assumendo la responsabilità di uno o più corsi e/o moduli didattici sino ad un massimo di 90 ore se a tempo pieno e di 60 ore se a tempo definito, salvo specifiche esigenze inerenti alla responsabilità unitaria di corsi e moduli didattici.

7. Nel quadro dell'impegno orario per compiti didattici inerenti al proprio stato giuridico, i ricercatori a tempo indeterminato possono svolgere attività di didattica frontale assumendo la responsabilità di uno o più corsi e/o moduli didattici di norma fino a 60 ore e con un massimo di 90 ore annuali, fatte salve specifiche esigenze inerenti alla responsabilità unitaria di corsi e moduli didattici.

8. L'impegno di didattica frontale dei docenti dell'Università è orientato prioritariamente alle esigenze dei corsi di laurea e di laurea magistrale e, quindi, a quelle dei corsi di Dottorato, delle Scuole di specializzazione e perfezionamento e dei Master dell'Ateneo.

Art. 5

Organizzazione delle attività didattiche, differenziazione dei compiti didattici e procedure di verifica

1. Fatte salve le eccezioni previste per le classi di laurea indicate nei decreti ministeriali in materia, al fine di evitare la parcellizzazione dell'attività formativa, gli insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti, erogabili in ciascun Corso di studio nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/2004, sono organizzati in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano di norma non meno di 6 crediti formativi universitari o, comunque, non meno di 5 previa delibera dell'organo competente a livello di Ateneo. Per gli insegnamenti e le altre attività formative affini o integrativi è possibile prevedere un numero di crediti inferiore a 5, previa delibera motivata delle strutture didattiche competenti.

2. Entro i limiti previsti dall'art.10, comma 5, del Regolamento Didattico di Ateneo, il numero di ore di didattica frontale per credito formativo universitario è fissato dal regolamento del Dipartimento sede amministrativa del Corso.

3. Eventuali differenziazioni dei compiti didattici, in relazione alle peculiarità delle diverse aree disciplinari ed alle tipologie di insegnamento, sono definite dai regolamenti di Dipartimento a norma dell'art. 2, comma 5, del Regolamento Didattico di Ateneo.

4. Il Senato Accademico autorizza, a richiesta degli interessati, la riduzione del carico didattico istituzionale fino ad un massimo del 100% per il Rettore e fino ad un massimo del 25% per i Prorettori, i Direttori di Dipartimento, i Presidenti del CARECI, del SBA, del CLAM, del CIAM e del COP, i Coordinatori dei Consigli di corso di studio, per i docenti che svolgono attività

assistenziale presso l'Ospedale Didattico Veterinario dell'Ateneo nonché per i docenti che svolgono attività didattica a piccoli gruppi o tirocini curriculari che prevedano carichi didattici.

5. Con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro il limite massimo del 20% e previa delibera del Dipartimento di afferenza, può altresì essere ridotto il carico didattico istituzionale dei docenti che abbiano la responsabilità scientifica di progetti di ricerca pluriennali di particolare rilevanza nazionale o internazionale, ammessi a finanziamento sulla base di procedure competitive. Relativamente al carico didattico istituzionale dei docenti che svolgono attività didattica presso le Scuole di specializzazione dell'Ateneo, la stessa sarà riconosciuta per intero, ad eccezione delle Scuole soggette sul punto a specifiche disposizioni normative o ministeriali, che restano disciplinate dalle disposizioni di riferimento. In ogni caso, la percentuale massima di esenzione dal carico didattico svolto nei Corsi di Studio non può superare il 35% del carico didattico istituzionale.

Art. 6

Criteri e modalità di assegnazione dei compiti didattici

1. L'assegnazione dei compiti didattici ai docenti ed ai ricercatori dell'Ateneo di Messina è improntata a principi di uniforme distribuzione dei carichi, di piena utilizzazione delle risorse didattiche disponibili e di continuità della didattica, ed è effettuata sulla base dei dati forniti dall'Anagrafe di cui all'art. 3 del presente regolamento.

2. Entro la data prevista dal calendario di programmazione dell'attività didattica, il Consiglio di Corso di studio, previa riunione di coordinamento della SIR, ove costituita, propone un Piano di copertura delle esigenze didattiche per il successivo anno accademico, tenendo conto del carico didattico istituzionale dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato, nonché delle disponibilità dei ricercatori di ruolo del Dipartimento in cui è incardinato il Corso, dando priorità a coloro che abbiano svolto attività di ricerca certificata da almeno due prodotti riferibili all'ultimo triennio, registrati su IRIS e congruenti con le tipologie riconosciute dall'ANVUR nell'ambito della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR).

3. In base al Piano di copertura di cui al comma 2, entro la data prevista dal calendario di programmazione dell'attività didattica, il Dipartimento presso cui è incardinato il Corso di studio, nel rispetto dei principi di cui al comma 1, assegna gli insegnamenti per il successivo anno accademico:

a) a titolo di incarico didattico istituzionale ai professori di I e II fascia inquadrati nei SSD di riferimento delle discipline, con priorità per i professori ad esso afferenti e nei limiti degli obblighi didattici di cui all'art. 30 del Regolamento Didattico di Ateneo, tenuto conto delle eventuali differenziazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5 del presente regolamento. In ogni caso, il professore di ruolo, al quale sia già stato assegnato almeno un insegnamento, non è tenuto ad assumerne uno ulteriore quando l'incarico comporterebbe il superamento del carico didattico istituzionale, in mancanza di una ripartizione per moduli. Del pari, per esigenze di unitarietà della didattica, ai professori di ruolo, con il loro consenso, possono essere affidati insegnamenti del SSD di inquadramento che, in base ai corrispondenti crediti, comportino un impegno superiore al carico istituzionale, ove il docente non acconsenta ad una ripartizione per moduli;

b) a titolo di incarico istituzionale ai ricercatori a tempo determinato, secondo quanto indicato nei rispettivi contratti;

c) a titolo di affidamento diretto ai ricercatori di ruolo del Dipartimento, o dei Dipartimenti afferenti alla SIR, che ne facciano istanza, inquadrati nei SSD di riferimento dei singoli insegnamenti, entro i limiti di impegno fissati dall'art. 30, comma 1-quater del Regolamento Didattico di Ateneo. Ai

ricercatori a tempo indeterminato non possono essere attribuiti insegnamenti di materie opzionali relativi ad attività formative autonomamente scelte dallo studente.

Gli incarichi e gli affidamenti deliberati sono inseriti, a cura del Direttore del Dipartimento, nell'Anagrafe di cui al precedente art. 3, per l'aggiornamento dei dati inerenti al carico didattico dei docenti e dei ricercatori dell'Ateneo, da effettuarsi entro la data prevista dal calendario di programmazione dell'attività didattica.

4. Entro la data prevista dal calendario di programmazione dell'attività didattica, i professori di ruolo dell'Ateneo, inquadrati in SSD che ricomprendono insegnamenti per i quali l'Anagrafe rileva un'esigenza didattica residua, sono tenuti a far pervenire ai Dipartimenti, sede amministrativa dei Corsi di studio, la propria disponibilità per gli insegnamenti rimasti vacanti nell'Ateneo nei SSD di inquadramento, sino a concorrenza del carico didattico istituzionale e fatte salve le differenziazioni di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del presente regolamento. In ogni caso, il professore di ruolo al quale sia già stato assegnato almeno un insegnamento non è tenuto ad assumerne uno ulteriore quando ciò comporterebbe il superamento del carico didattico istituzionale in mancanza di una ripartizione per moduli.

5. Entro lo stesso termine, i professori di ruolo ed i ricercatori possono rendersi disponibili per gli insegnamenti, o moduli degli stessi, rimasti vacanti nel SSD di inquadramento, o anche in un settore affine ai sensi dell'allegato D al D.M. 4 ottobre 2000, come modificato dal D.M. 18 marzo 2005, o in un settore ricompreso nel medesimo settore concorsuale a norma del D.M. 29 luglio 2011 n. 336, entro i limiti massimi di didattica frontale fissati dall'art. 30 del Regolamento Didattico di Ateneo. Sono fatte salve le esigenze di unitarietà della didattica che richiedono un superamento dei suddetti limiti. In ogni caso, il Dipartimento può affidare incarichi a docenti e ricercatori inquadrati in un settore affine, o ricompreso nel medesimo settore concorsuale, solo a condizione che non vi siano, a livello di Ateneo, disponibilità didattiche di professori, ricercatori a tempo determinato e ricercatori di ruolo che soddisfano il requisito di cui al comma 2, inquadrati nel SSD di riferimento della disciplina oggetto dell'incarico. Il Dipartimento può altresì procedere all'assegnazione degli incarichi didattici agli assistenti del ruolo ad esaurimento e tecnici laureati di cui all'articolo 50 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, che abbiano svolto tre anni di insegnamento nel SSD, o in settore affine o ricompreso nel medesimo settore concorsuale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni, ai professori incaricati stabilizzati che ne facciano istanza, nonché ai ricercatori di ruolo che non soddisfano il requisito di cui al comma 2, inquadrati nel SSD dell'insegnamento. Il Dipartimento può affidare altresì gli incarichi a docenti e ricercatori, che ne facciano istanza, anche inquadrati in SSD non affini, né ricompresi nel medesimo settore concorsuale dell'insegnamento oggetto di affidamento, previa valutazione del curriculum scientifico ed accademico degli stessi in rapporto all'attività didattica da svolgere, secondo la procedura di cui al successivo comma 6.

6. In presenza di più dichiarazioni di disponibilità per lo stesso insegnamento, pervenute ai sensi del precedente comma, il Dipartimento conferisce priorità ai docenti e ai ricercatori ad esso afferenti, tenuto conto dei carichi di ciascuno e del ruolo. A parità di condizioni di afferenza, di carico e di ruolo, il Consiglio di Dipartimento affida l'incarico al docente che, alla luce del curriculum scientifico ed accademico, appare il più adatto a svolgerlo. Il giudizio è formulato da una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento, sulla base di criteri dalla stessa predeterminati.

7. Il Dipartimento può procedere al conferimento di incarichi a studiosi italiani o stranieri di chiara fama a norma dell'art. 23, commi 1 e 3, della legge n.240/2010.

8. Il Dipartimento delibera le ulteriori coperture sulla base delle disponibilità didattiche, di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, e delle eventuali condivisioni logistiche, e procede a cura del Direttore all'aggiornamento, entro la data prevista dal calendario di programmazione dell'attività didattica, dell'Anagrafe di Ateneo.

9. Per gli insegnamenti rimasti vacanti, il Dipartimento richiede agli organi accademici competenti l'autorizzazione all'emanazione di bandi di supplenza o contratto, a norma dell'art. 23, comma 2, della legge n.240/2010 nonché del Regolamento di Ateneo in materia, entro la data prevista dal calendario di programmazione dell'attività didattica.

Art. 7

Afferenza ai Corsi di Studio

1. Ciascun docente fa dichiarazione annuale di afferenza a non più di due Consigli di corso di laurea, di qualsivoglia natura o livello, presso i quali svolga attività di didattica frontale, o anche integrativa se trattasi di ricercatore.

2. La dichiarazione di afferenza comporta il riconoscimento della partecipazione ai Consigli di Corso di laurea con voto deliberativo ed i diritti di elettorato attivo e passivo. La partecipazione ad altri Consigli, presso i quali il docente svolga attività didattica, ha luogo con voto consultivo.

3. La dichiarazione di afferenza non incide sulla formulazione dell'offerta formativa.

Art. 7-bis

Autocertificazione e verifica dell'attività didattica, di servizio agli studenti e di ricerca

1. I professori ed i ricercatori autocertificano l'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti provvedendo alla compilazione *on line* del diario del docente e del registro delle lezioni, che dovrà essere definitivamente salvato, a cura del docente responsabile dell'insegnamento, entro il trentuno ottobre di ogni anno. Il Direttore del Dipartimento cui afferisce il docente, verificata la compilazione del diario del docente e del registro delle lezioni, accerta la conformità tra le attività attribuite in sede di programmazione ai sensi del presente regolamento e quelle effettivamente svolte dal docente. L'eventuale accertamento di non conformità deve essere comunicato al Rettore entro il trenta novembre di ogni anno.

2. Il contenuto del registro assume valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000; ciascun docente è personalmente responsabile di quanto dichiarato secondo quanto previsto dalla normativa in materia di dichiarazioni mendaci.

3. I docenti che sono interessati ad essere inclusi nelle Commissioni per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, per selezione e progressione del personale accademico, nonché negli organi di valutazione dei progetti di ricerca presentano al Rettore, entro il trenta novembre di ogni anno, un'autocertificazione, cui è allegata una dichiarazione di conformità del Direttore del Dipartimento di afferenza, attestando lo svolgimento dell'attività di ricerca e dei risultati conseguiti, secondo il possesso dei seguenti requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016:

- Ai fini della partecipazione alle commissioni nazionali aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per far parte delle commissioni dell'Abilitazione scientifica nazionale.

4. Il Rettore può disporre la verifica, anche a campione, dell'assolvimento degli obblighi didattici e di servizio agli studenti e dei risultati della ricerca dichiarati dai docenti.

5. Dietro apposita istanza del docente interessato, il Rettore rilascia un'attestazione di valutazione positiva dell'attività svolta ai sensi del presente regolamento, per le finalità di cui al comma 8 dell'art. 6 della legge n. 240/2010.

Art. 7- ter

Valutazione negativa

In caso di valutazione negativa, ferma restando la responsabilità disciplinare, i docenti sono esclusi dalle Commissioni per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, selezione e progressione del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 8 della legge n. 240/2010.

CAPO III

RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO

Art. 8

Determinazione della retribuzione aggiuntiva

1. Ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, ai quali sono affidati, con il loro consenso, moduli o corsi curriculari, è attribuita una retribuzione aggiuntiva, il cui importo è definito annualmente dal Consiglio di Amministrazione nei limiti delle disponibilità di bilancio.
2. In prima applicazione, la retribuzione è calcolata nella misura di € 1.000,00 a lordo di ogni onere per ogni 60 ore di attività didattica frontale svolta, ricomprendendo in essa eventuali scostamenti in più o in meno del 10% nelle ore di didattica frontale effettuata. Possono essere riconosciuti affidamenti di moduli di insegnamento inferiori alle 60 ore che verranno retribuiti in misura proporzionale.
3. Ogni ricercatore può essere retribuito, con fondi a carico del bilancio di Ateneo, per un massimo di 90 ore. In caso di specifiche esigenze inerenti alla responsabilità unitaria di corsi e moduli didattici, il suddetto limite è innalzato fino a 120 ore.
4. A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione e nei limiti delle disponibilità di bilancio, sono assegnati ai Dipartimenti le risorse finanziarie sulla base del fabbisogno di didattica frontale non coperto dai professori ordinari e associati e dai ricercatori a tempo determinato.
5. La liquidazione della retribuzione aggiuntiva è disposta a seguito della trasmissione, da parte del responsabile della struttura didattica all'ufficio competente dell'Amministrazione centrale, dell'attestazione del regolare svolgimento dei compiti didattici istituzionali e del corretto espletamento dell'incarico. In relazione all'incarico, l'attestazione deve contenere l'indicazione del numero delle ore di didattica frontale, dei CFU e della data di inizio e fine dello stesso.